

REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1

Udine e Gorizia Fiere S.p.A., che qui di seguito per brevità verrà indicato con i termini Udine e Gorizia Fiere o Società, ha lo scopo di incentivare e promuovere le economie locali e valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con particolare riguardo ai settori che caratterizzano l'economia friulana e regionale e, nel quadro estero, a quelli dell'Europa Centrale ed Orientale.

Per raggiungere questo scopo Udine e Gorizia Fiere organizza nel proprio quartiere o presso altre sedi idonee: mostre, fiere, esposizioni, nonché altre iniziative di carattere regionale, nazionale ed internazionale. Dette manifestazioni possono ripetersi annualmente ovvero con altre frequenze. Esse sono generalmente accompagnate da iniziative collaterali e possono essere ordinate in categorie merceologiche di volta in volta specificate.

ART. 2

La data di apertura e la durata delle manifestazioni vengono fissate da Udine e Gorizia Fiere.

La Società si riserva in ogni momento a suo insindacabile giudizio e senza obbligo alla corresponsione di alcun rimborso od indennizzo a favore dei partecipanti né di chiunque altro, salvo quanto previsto dall'art. 30, di modificare sia la data di apertura che la durata delle manifestazioni stesse.

ART. 3

3.1 – Possono partecipare alle rassegne organizzate da Udine e Gorizia Fiere:

- a) i produttori italiani ed esteri;
- b) i rappresentanti, concessionari o agenti italiani ed esteri di ditte produttrici nazionali ed estere, sempre che le ditte stesse non siano già presenti in forma diretta;
- c) gli Organismi, le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi, le Imprese e gli Enti in genere, comunque riconosciuti promotori, sostenitori e realizzatori di attività connesse allo sviluppo economico.

3.2 – I rappresentanti, concessionari ed agenti di ditte produttrici nazionali od estere partecipanti alla manifestazione senza essere stati autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati in proprio sia nei confronti di Udine e Gorizia Fiere che nei confronti dei terzi.

3.3 – Salvo regolamenti particolari o casi in cui eccezionalmente Udine e Gorizia Fiere, a suo insindacabile giudizio conceda espressa autorizzazione, il partecipante può esporre esclusivamente campioni nuovi all'uso.

ART. 4

4.1 – L'accettazione delle domande di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile di Udine e Gorizia Fiere.

4.2 – Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata, Udine e Gorizia Fiere Spa non è obbligata a darne comunicazione al richiedente senza obbligo per Udine e Gorizia Fiere di renderne noti i motivi. In tal caso la Società sarà tenuta esclusivamente a rimborsare le somme eventualmente versate in accompagnamento alla domanda stessa.

4.3 – L'ammissione ha carattere esclusivamente personale. I diritti che ne derivano non sono cedibili a terzi. E' altresì esclusa l'esposizione di prodotti di ditte non indicate dal partecipante nell'apposito modulo per l'inserzione sul catalogo ufficiale.

4.4 – Udine e Gorizia Fiere si riserva la facoltà di modificare le modalità di partecipazione per cause di ordine tecnico o di servizio e comunque a suo insindacabile giudizio.

Ogni eventuale modifica non dà diritto al partecipante alla risoluzione del contratto né ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

4.5 – Qualora il partecipante, per comprovati motivi che Udine e Gorizia Fiere valuterà insindacabilmente, comunichi la rinuncia alla partecipazione, sempre che tale rinuncia pervenga alla Società in forma scritta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, il partecipante sarà comunque tenuto a pagare il 50% del canone relativo alla superficie richiesta, ferma la quota di iscrizione già versata. Qualora la rinuncia, da qualsiasi motivo sia stata determinata, venga comunicata nel periodo tra i 30 (trenta) e i 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto a pagare l'intero canone. Nel caso di rinuncia successiva, oltre al canone sarà dovuta una penale pari al doppio dell'importo del canone stesso, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 5

5.1 – Il "Contratto di partecipazione" da compilarsi in tutte le sue parti, firmato dal legale rappresentante della ditta e corredato da eventuali moduli allegati, anch'essi debitamente compilati e firmati, dovrà pervenire nella sede della Società nei termini indicati dal medesimo.

Il "Contratto di partecipazione" deve essere accompagnato dal versamento delle somme ivi indicate.

5.2 – Dal momento della presentazione il contratto di partecipazione è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore, il quale per il solo fatto della presentazione medesima resta obbligato e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento della Pubblica Autorità e, in particolare, dal presente regolamento nonché di quelle complementari successivamente emanate da Udine e Gorizia Fiere.

ART. 6

6.1 – Per l'ammissione alle manifestazioni, se previsto, devono essere corrisposti i seguenti importi secondo le tariffe stabilite da Udine e Gorizia Fiere:

a) un canone da calcolarsi per metro quadro di superficie assegnata, anche se non interamente occupata, per i posteggi;

b) una quota di iscrizione;

c) un corrispettivo per i servizi richiesti a norma dell'art. 16;

d) una quota per ogni Casa rappresentata da inserire nel Catalogo Ufficiale qualora ciò sia previsto;

e) una quota per la concessione di vendita ove questa sia autorizzata.

6.2 – Al momento della sottoscrizione del Contratto di Partecipazione dovranno essere versate la quota di iscrizione, quella per le case rappresentate ed un acconto sugli altri importi nella misura e con la tempistica indicata da Udine e Gorizia Fiere sul Contratto stesso.

6.3 – Il conguaglio degli importi dovuti dal partecipante per qualsiasi titolo deve essere corrisposto prima dell'uscita dei materiali dal Quartiere Fieristico, senza di che non sarà rilasciato il "Buono d'Uscita" di cui all'art. 26.

6.4 – In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta dal partecipante a Udine e Gorizia Fiere si applicherà un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 (cinque) punti.

ART. 7

7.1 – Gli spazi sono di norma assegnati in base ai criteri di classificazione merceologica stabiliti a proprio insindacabile giudizio da Udine e Gorizia Fiere tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di partecipazione.

7.2 – Udine e Gorizia Fiere si riserva in caso di necessità, da qualsiasi ragione sia stato determinato, di variare l'ubicazione o ridurre le aree assegnate. In tal caso il partecipante avrà diritto solo all'eventuale conguaglio del canone dovuto in relazione alla minor superficie, esclusa la facoltà di risolvere il contratto di partecipazione e il diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 8

8.1 – Gli spazi saranno a disposizione, salvo diversa indicazione di Udine e Gorizia Fiere, di volta in volta come contrattualmente previsto.

L'allestimento dovrà essere eseguito a cura e spese del partecipante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

8.2 – Udine e Gorizia Fiere provvederà a sue spese agli addobbi generali, all'illuminazione diurna e notturna dei locali e alla pulizia generale.

ART. 9

9.1 – Ogni partecipante deve presentare presso gli uffici di Udine e Gorizia Fiere, per l'approvazione, il progetto di allestimento per lo spazio assegnato, ivi comprese le installazioni luminose. L'allestimento non potrà superare l'altezza di 3 (tre) metri dal suolo. Per manifestazioni che richiedono particolari allestimenti, Udine e Gorizia Fiere potrà variare detto limite dandone avviso ai partecipanti. La Società potrà comunque di volta in volta, ad insindacabile suo giudizio, autorizzare per iscritto deroghe al limite di altezza per singoli partecipanti senza che altri partecipanti possano avvalersi della deroga stessa.

9.2 – Nessun partecipante potrà installare nello spazio assegnato arredamenti e oggetti tali da privare di luce, dare fastidio o comunque nuocere ad altro partecipante.

9.3 – Udine e Gorizia Fiere si riserva il diritto di intervenire con il proprio personale, addebitandone le spese al partecipante, per togliere o modificare quelle installazioni che possono tornare di pregiudizio e danno all'aspetto generale dei padiglioni o che diano incomodo agli altri partecipanti ed al pubblico o che comunque siano state eseguite senza la propria approvazione o in contrasto con le prescrizioni richiamate nell'articolo seguente.

9.4 – In ogni caso il partecipante rimane responsabile in via esclusiva per tutto quanto attiene all'allestimento degli spazi a lui assegnati e per i danni che potrebbero derivarne, sia nei confronti di Udine e Gorizia Fiere che di qualunque terzo, ed è obbligato a tenere indenne la Società medesima per ogni richiesta di risarcimento da chiunque dovesse venire rivolta a quest'ultimo.

ART. 10

10.1 – Nella realizzazione degli stand il partecipante è tenuto ad osservare strettamente tutte le prescrizioni contenute nell'apposito modulo allegato alla domanda di partecipazione e che deve essere debitamente firmato in ogni sua parte riguardante la prevenzione incendi, la sicurezza dei materiali di allestimento e degli impianti secondo le normative vigenti.

10.2 – Il partecipante prima di entrare nel quartiere fieristico con i materiali per l'allestimento deve consegnare a Udine e Gorizia Fiere copia di tutta la documentazione tecnica prescritta nel modulo di cui al comma precedente, tenendo a disposizione nello stand gli originali.

10.3 – E' vietato l'accesso di autoveicoli con il motore acceso all'interno dei padiglioni.

ART. 11

11.1 – Al partecipante è vietato apportare modifiche ai locali, al pavimento, alle colonne, applicare infissi alle pareti, praticare scassi o fori o effettuare pitturazioni. Eventuali deroghe dovranno essere richieste preventivamente e autorizzate per iscritto da Udine e Gorizia Fiere.

11.2 – In ogni caso di modifica, alterazione o danno arrecato ai locali e agli oggetti in genere forniti dalla Società ed accertati dai suoi addetti verrà addebitato al partecipante il costo di ripristino o di sostituzione degli stessi, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

11.3 – All'interno dei padiglioni è vietato l'uso di seghe circolari, frese od altre attrezzature prive di adeguato sistema per l'aspirazione diretta delle polveri, segature, ecc., prodotte dalle lavorazioni di materiali impiegati per la realizzazione degli stand.

ART. 12

12.1 – Gli spazi assegnati dovranno essere occupati almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'apertura e risultare completamente allestiti e sistemati 24 (ventiquattro) ore prima dell'apertura.

12.2 – Gli spazi che senza giustificato motivo:

a) non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna, non siano occupati con i prodotti destinati all'esposizione e sgomberati dagli imballaggi ed altri materiali non destinati all'esposizione stessa;

b) siano lasciati senza sorveglianza od in condizioni di palese incuria nel corso della manifestazione; possono essere considerati da Udine e Gorizia Fiere, a suo insindacabile giudizio, come abbandonati, dove la stessa ha diritto di disporne liberamente.

In tali ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento del canone per il posteggio, è tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma pari al doppio del canone stesso salvo il risarcimento dei maggiori danni.

12.3 – Dopo l'apertura della manifestazione non potrà avvenire nessuna entrata od uscita di merci se non in caso eccezionale, previa specifica autorizzazione scritta da parte degli uffici di Udine e Gorizia Fiere.

ART. 13

Il partecipante dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e pulizia degli spazi assegnati prima e durante l'apertura dei padiglioni al pubblico.

Nell'ipotesi che la pulizia non venga eseguita tempestivamente ed in forma accurata, Udine e Gorizia Fiere si riserva la facoltà di provvedervi direttamente addebitandone la relativa spesa al partecipante.

ART. 14

14.1 – Il partecipante è obbligato ad adibire agli stand personale assunto in conformità alle vigenti norme di legge ed idoneo ai compiti che è chiamato a svolgere. Coloro i quali operano negli stessi stand sono tenuti ad osservare costantemente, nei confronti di chiunque, contegno corretto; in difetto di ciò, la Società, a suo insindacabile giudizio, può inibire loro ulteriore accesso al quartiere fieristico, salvo l'esercizio degli altri diritti previsti nell'art. 29.2.

14.2 – Ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il partecipante si impegna:

a) a fornire le opportune istruzioni in merito ai rischi presenti ai propri dipendenti e a quelli delle aziende chiamate ad intervenire nel proprio stand, ad esempio per realizzare gli allestimenti;

b) a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiami ad operare all'interno del proprio stand;

c) a coordinare, in particolare in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all'interno del proprio stand, gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, informando anche gli assegnatari degli spazi limitrofi al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i diversi lavori.

Il partecipante si dichiara edotto sui rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del quartiere fieristico. In particolare dichiara di conoscere le problematiche e le prescrizioni riguardanti gli aspetti impiantistici, gli aspetti tecnici specifici relativi agli accessi, la viabilità e la logistica all'interno del quartiere fieristico, le disposizioni in caso di incendio o di situazione di pericolo secondo le informazioni fornite dalla Società.

ART. 15

15.1 – L'orario di apertura al pubblico di ciascuna manifestazione viene stabilito da Udine e Gorizia Fiere, che si riserva di modificarlo a suo insindacabile giudizio anche nel corso della manifestazione stessa.

15.2 – I partecipanti ed i loro dipendenti, muniti di tessera identificativa rilasciata dalla Società, possono accedere al quartiere fieristico mezz'ora prima dell'apertura dei padiglioni al pubblico ed uscire non prima della chiusura e non oltre mezz'ora dopo la chiusura stessa.

15.3 – I rifornimenti e derrate per i posteggi, i bar ed i chioschi dovranno essere effettuati in orari da stabilirsi con gli uffici di Udine e Gorizia Fiere, in ogni caso al di fuori degli orari di apertura al pubblico.

Gli automezzi destinati al servizio di rifornimento, che dovranno essere guidati o accompagnati da personale del partecipante, munito di tessere di servizio, potranno entrare od uscire solo nell'orario stabilito dalla porta a ciò riservata e non dovranno sostare più del tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.

15.4 – Ogni partecipante ha diritto a n. 3 (tre) tessere d'ingresso. Per comprovata necessità, Udine e Gorizia Fiere può rilasciare un maggior numero di tessere da determinarsi di volta in volta dietro specifica richiesta scritta. Tutte le tessere sono nominative e strettamente personali.

15.5 – Udine e Gorizia Fiere, stabilendone le condizioni, mette a disposizione dei partecipanti cartoline-invito per ingresso a riduzione che devono essere richieste con la domanda di partecipazione.

ART. 16

16.1 – I partecipanti che intendono usufruire di forza motrice, illuminazione supplementare, acqua, pareti divisorie, attrezzature, arredamento, apparecchi telefonici, pubblicità fonica e cartellonistica, dovranno farne richiesta contestualmente alla domanda di partecipazione.

16.2 – Udine e Gorizia Fiere provvede alla fornitura, nel limite degli impianti e delle dotazioni a sua disposizione, secondo le tariffe dal medesimo stabilite.

16.3 – Per tali forniture Udine e Gorizia Fiere si limita a trasmettere le prestazioni, le garanzie ed i rischi ad essa conferiti dai rispettivi Enti fornitori, declinando inoltre ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da interruzioni, sospensioni od insufficienza nell'erogazione, da qualsiasi causa siano dipesi.

16.4 – L'allestimento degli impianti ad opera del partecipante deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Valgono le disposizioni dell'art. 9, punti 3 e 4 e dell'art. 10 che precedono.

16.5 – Ogni abuso nell'utenza di detti servizi autorizza Udine e Gorizia Fiere a sospendere la fornitura, fermo restando l'obbligo del partecipante sia a pagare per intero il corrispettivo pattuito che di risarcire tutti gli eventuali danni a persone ed a cose tenendo indenne la Società medesima da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17

17.1 – I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti, non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta da parte di Udine e Gorizia Fiere.

In tal caso il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre quelle particolari dettate dalla Società, le prescrizioni legali e regolamentari in materia; deve in particolare:

a) mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas e liquidi, a svuotare i serbatoi di carburante e staccare le batterie;

b) sottoporre i macchinari da esporre alle verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal farli funzionare anteriormente al rilascio del relativo certificato concesso da parte dell'autorità competente.

In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant'altro sopra indicato non dovranno costituire pericolo per alcuno né recare ad alcuno molestia.

17.2 – Udine e Gorizia Fiere non si assume comunque alcuna responsabilità in relazione a tali macchinari per eventuali danni che potessero derivarne a persone e cose e dovrà essere tenuto integralmente indenne dal partecipante.

ART. 18

18.1 – Il partecipante, nell'ambito del posteggio assegnatogli, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle cose ed ai prodotti espressamente indicati nella domanda di partecipazione. Ogni altra forma di propaganda o di pubblicità può essere effettuata nei limiti autorizzati dalla Società e secondo le tariffe stabilite dalla stessa.

18.2 – In ogni caso al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme pubblicitarie che siano comunque in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico ed il buon costume, ovvero che possano comunque provocare disagio o disturbo sia agli altri partecipanti che ai visitatori.

In particolare il partecipante non può in alcun modo servirsi di pubblicità idonee a stabilire un termine di diretto raffronto con la produzione e l'attività degli altri partecipanti.

18.3 – A Udine e Gorizia Fiere è riservata la facoltà di disporre l'eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento di mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante in contrasto con le precedenti norme. Eguale facoltà è data alla Società medesima per esigenze tecniche o di servizio.

18.4 – Il partecipante è tenuto a comunicare alla segreteria di Udine e Gorizia Fiere la data e l'ora di eventuali visite di personalità e delegazioni di operatori nazionali ed esteri alle manifestazioni.

18.5 – Il partecipante è tenuto ad assolvere in proprio le imposte pubblicitarie secondo le indicazioni previste dal corrispondente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" del Comune di Martignacco. Udine e Gorizia Fiere si riserva ogni eventuale diritto di rivalsa nei confronti del partecipante nel caso di applicazione di sanzioni a proprio diretto carico.

ART. 19

Udine e Gorizia Fiere rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi distintivi, anche la denominazione delle proprie manifestazioni con tutte le loro modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' inibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto dalla Società stessa.

ART. 20

Udine e Gorizia Fiere non si assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose da chiunque e comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d'acqua, pioggia, furti, rapine, attentati, sabotaggi, scioperi, vandalismi e qualsiasi altra causa accidentale o volontaria, ivi comprese le violazioni delle norme sulla pubblicità, sulla concorrenza e sulla tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore.

ART. 21

Udine e Gorizia Fiere provvederà ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna ma declina ogni responsabilità al riguardo. Al partecipante è fatto obbligo, durante le ore di apertura dei padiglioni, di vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio posteggio ed i prodotti nello stesso esposti.

ART. 22

22.1 – L' partecipante incombe l'obbligo di assicurare il proprio personale, lo stand ed i prodotti esposti contro tutti i rischi che possano derivare dalla partecipazione anche nei confronti di Udine e Gorizia Fiere, degli altri partecipanti e dei terzi.

22.2 – I partecipanti devono provvedere direttamente alla copertura assicurativa a mezzo di compagnie primarie per i seguenti rischi:

- Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi con massimale di € 3.000.000,00

Il partecipante rende espressamente esonerata Udine e Gorizia Fiere spa da ogni e qualsivoglia responsabilità giuridica per eventuali danni subiti e/o cagionati a terzi da parte dell'azienda e/o da propri addetti in occasione delle fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione Udine e Gorizia Fiere declina comunque qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata assicurazione e per la congruità del valore assicurato.

ART. 23

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, godono, per il fatto della loro esposizione in fiera, della protezione temporanea stabilita dalle vigenti disposizioni, sempreché siano rispettate nella forma e nel tempo le regole a tal fine ivi stabilite.

ART. 24

24.1 – L'uso nel quartiere di apparecchi di ripresa fotografica, televisiva, cinematografica, o di altra natura nonché di registrazione sonora e simili è subordinata ad apposita autorizzazione scritta da parte della Società.

24.2 – Per le riprese e la registrazione di cui sopra, Udine e Gorizia Fiere si riserva di indicare operatori autorizzati stabilendo le relative tariffe.

Il partecipante che intenda avvalersi di operatori di sua fiducia deve farne richiesta scritta alla Società.

Di ogni ripresa e registrazione eseguita per conto dei partecipanti deve essere consegnata copia alla Società, a cura dell'operatore ed a titolo gratuito.

24.3 – Udine e Gorizia Fiere si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire riprese o registrazioni e di curarne le riproduzioni e la vendita.

24.4 – Salvo quanto sopra, è vietato a chiunque il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la riproduzione fotografica, televisiva, cinematografica o con altri mezzi, sia dei campioni esposti, degli allestimenti e dei posteggi se non previo consenso scritto dell'avente diritto.

ART. 25

Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di apparecchi radio, televisivi, apparecchi per la riproduzione audio video, ecc., ferme restando le norme sulla pubblicità di cui all'art. 18, sono soggette al pagamento dei diritti d'autore alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori), con la quale le ditte partecipanti devono prendere preventivo accordo.

25.1 – L'assolvimento di eventuali diritti S.I.A.E. ed S.C.F. e la richiesta di "permesso/autorizzazioni spettacoli" per la riproduzione e diffusione di materiale incluso nel repertorio tutelato dalla S.I.A.E. e dalla S.C.F., sono a carico dell'espositore.

ART. 26

26.1 – Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti e la rimozione dei materiali esposti potranno iniziarsi soltanto il giorno successivo a quello della chiusura della manifestazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 2 (due) giorni nell'orario normale di apertura del quartiere fieristico. I posteggi dovranno essere riconsegnati a Udine e Gorizia Fiere nell'identico stato in cui sono stati messi a disposizione del partecipante.

26.2 – A garanzia delle proprie ragioni creditorie per quanto dovutogli dal partecipante a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti, Udine e Gorizia Fiere ha il diritto di ritenere le merci esposte, l'allestimento e l'arredamento dello stand ed ogni altra cosa di pertinenza dell'espositore esistente nel quartiere fieristico, nonché quello di soddisfarsi in via preferenziale sul prezzo ricavato dalle loro vendite ai sensi dell'art. 2764 del Codice Civile.

Tale diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovino nel posteggio a lui assegnato.

26.3 – Per l'uscita dei materiali il partecipante deve ritirare presso gli uffici di Udine e Gorizia Fiere l'apposito "Buono d'Uscita" che verrà rilasciato ad avvenuta liquidazione della partita contabile.

26.4 – Udine e Gorizia Fiere non si assume alcuna responsabilità per il materiale che dovesse rimanere nel quartiere fieristico oltre il termine stabilito. La Società potrà provvedere alle successive demolizioni, all'immagazzinamento dei materiali e delle merci abbandonate dal partecipante senza nessuna sua responsabilità ed a spese, rischio e pericolo del partecipante stesso. Decorsi due mesi dal termine della manifestazione o anche immediatamente qualora si tratti di prodotti deperibili, Udine e Gorizia Fiere ha la facoltà di porre in vendita tutto quanto non fosse stato ritirato, nelle forme ed alle condizioni che riterrà più convenienti a suo insindacabile giudizio. Il ricavato, detratte le spese, resterà a disposizione del partecipante.

26.5 – In ogni caso la permanenza dei materiali del partecipante nel quartiere fieristico comporta una quota giornaliera di € 50,00 per ogni modulo di posteggio occupato.

ART. 27

27.1 – Udine e Gorizia Fiere si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione del Catalogo Ufficiale delle varie manifestazioni ed eventuali altre pubblicazioni. A ciascun partecipante compete l'iscrizione a titolo gratuito, nell'elenco alfabetico, della propria ragione sociale, indirizzo e numero di telefono, nonché di una sintetica citazione dei prodotti esposti che, in ragione della tipologia scelta dalla Società (cartacea o in formato elettronico), verrà pubblicata per intero od in forma parziale.

L'inserzione delle Case rappresentate, ove previsto, avviene dietro pagamento di apposita quota.

Le indicazioni necessarie per la compilazione del Catalogo saranno fornite dal partecipante sotto la sua completa responsabilità all'atto della presentazione della domanda esonerando a tal riguardo Udine e Gorizia Fiere da ogni e qualsivoglia responsabilità inerente.

Udine e Gorizia Fiere può altresì accettare, a condizioni da convenirsi, inserzioni a carattere pubblicitario.

27.2 – Udine e Gorizia Fiere non si assume alcun impegno circa la pubblicazione del Catalogo e non sarà pertanto tenuta responsabile in caso di mancata o ritardata pubblicazione, ovvero di omissioni o errori di qualsiasi sorta nella tipografia, nella stampa e nell'edizione in genere.

ART. 28

Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante di:

- a) cedere o scambiare anche a titolo gratuito le aree avute in assegnazione;
- b) usare dei posteggi alle loro adiacenze e comunque del quartiere fieristico per il deposito dei materiali o cose non destinate o necessarie all'esposizione;
- c) segnare o mettere in evidenza i prezzi dei campioni esposti;
- d) esporre cartelli, indicazioni o comunque fare pubblicità di prodotti diversi da quelli elencati nella richiesta di partecipazione;
- e) eseguire vendite con consegna immediata anche in forma di propaganda salvo il caso in cui eccezionalmente Udine e Gorizia Fiere a suo insindacabile giudizio ne conceda espressa autorizzazione per iscritto, previo eventuale pagamento di apposita quota;
- f) coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore fissate per la visita del pubblico;
- g) permanere sia nel padiglione che in genere nel quartiere fieristico in ore diverse da quelle stabilite dagli appositi orari;
- h) accedere al quartiere fieristico, circolare e sostare in esso con veicoli di qualsiasi genere se non nei casi previsti dal presente regolamento;
- i) accendere fuochi, introdurre materiali infiammabili od esplosivi, bombole di gas, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possono arrecare danno o molestia;
- l) modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili ed immobili di Udine e Gorizia Fiere senza specifica e preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa.

ART. 29

29.1–Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.

Fermo il diritto di Udine e Gorizia Fiere di intervenire direttamente per porre fine al comportamento vietato nonché di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti ed indipendentemente dall'applicazione delle misure già previste per specifiche ipotesi, nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscano alle prescrizioni ed ai divieti contenuti sia nel precedente art. che altrove nel presente regolamento, Udine e Gorizia Fiere avrà diritto a proprio insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso e anche congiuntamente di:

- a) applicare una penale pari al doppio dell'ammontare del canone dovuto per gli spazi assegnati, oltre quanto stabilito al comma successivo;
- b) ritirare la tessera personale d'ingresso e conseguentemente inibire l'accesso al quartiere fieristico;
- c) chiudere temporaneamente il posteggio;
- d) revocare definitivamente la concessione del posteggio.

29.2 – L'esercizio di tali diritti da parte di Udine e Gorizia Fiere non fa in nessun caso venir meno l'obbligazione del partecipante di provvedere all'integrale versamento delle somme dovute per la partecipazione e tanto meno comporta il diritto del medesimo alla restituzione di quelle già versate né ad indennizzo o risarcimento di alcun genere.

ART. 30

30.1 – Udine Gorizia Fiere SPA, di fronte al verificarsi di condizioni o circostanze sopravvenute alla stipulazione del contratto di partecipazione che determinino un impedimento all'esecuzione del contratto ed all'adempimento delle prestazioni dovute dall'ente, che siano estranei alla sua sfera di controllo e/o non ragionevolmente prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, previa autonoma valutazione insindacabile e discrezionale, si riserva la facoltà di caducare anticipatamente il contratto di partecipazione, previa idonea comunicazione all'altro contraente, con rimborso delle somme –eventualmente- già corrisposte a titolo di caparra o ad altro titolo all'atto della stipulazione e da intendersi integralmente soddisfacente delle ragioni dell'altro contraente con sua preventiva rinuncia ad ogni maggior diritto e/o azione.

30.2 – In nessuna delle precedenti ipotesi la Società è tenuta a corrispondere al partecipante indennizzi o risarcimenti ad alcun titolo.

ART. 31

31.1–Udine e Gorizia Fiere ha facoltà di emanare:

- a) le norme complementari previste dal presente regolamento;
- b) quelle altre norme che, in qualsiasi tempo, ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglioramento della manifestazione, e ciò anche in deroga al regolamento ed alle norme complementari di cui sopra;
- c) norme apposite per l'organizzazione di manifestazioni speciali.

31.2 – Tutte le norme predette vengono rese note mediante lettere, circolari, notiziari od altri mezzi idonei e sono obbligatorie per il partecipante.

ART. 32

32.1 – Per qualsiasi doglianza relativa all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione ed alle prestazioni in genere di Udine e Gorizia Fiere, il partecipante ha, a tutti gli effetti, l'onere di presentare reclamo mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società entro il termine di decadenza della data di chiusura della manifestazione stessa.

32.2 – Su tali reclami Udine e Gorizia Fiere si riserva di decidere a mezzo di organi o persone, da essa stessa a ciò delegati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo e fino ad allora il partecipante non potrà agire in sede giudiziale.

ART. 33

Agli effetti del presente regolamento e delle norme complementari Udine e Gorizia Fiere può assumere validi impegni solamente attraverso atti scritti da parte del suo Presidente, o Direttore o dalle persone che siano da loro stessi espressamente delegate per iscritto.

ART. 34

34.1 – Il partecipante elegge ad ogni effetto il proprio domicilio legale presso la sede di Udine e Gorizia Fiere S.p.A.


34.2 – Per ogni controversia comunque derivante dall'applicazione del presente regolamento, anche connessa, il partecipante accetta la competenza esclusiva del Foro di Udine, salva la facoltà di Udine e Gorizia Fiere di adire altro Foro territoriale competente.

ART. 35

Il presente regolamento può essere redatto, oltre che in italiano, anche in altre lingue. In caso di discordanza tra i vari testi prevale il testo italiano.


ART. 36

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi disciplinanti la materia.



Data _____ Timbro e firma del Legale rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il partecipante dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: **2** (calendario e durata delle manifestazioni); **5.2** (irrevocabilità della contratto di partecipazione); **4.1** (accettazione di Udine e Gorizia Fiere); **4.2** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per mancata accettazione); **4.3** (divieto di cessione); **4.4** (diritto di variazione da parte della Società circa le modalità della partecipazione); **4.5** (obblighi in caso di rinuncia); **7.2** (diritto da parte della Società di variazione circa gli spazi); **9.3** (diritto di intervento da parte della Società sugli allestimenti); **9.4** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per gli allestimenti); **12.2** (abbandono ed incuria degli spazi); **12.3** (limitazioni di entrata ed uscita); **13** (diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere per la pulizia degli spazi); **14.1** (inibizione dell'accesso); **15.1** (diritto di variazione da parte della Società circa gli orari); **16.3** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per la prestazione dei servizi); **16.4** (diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere sugli impianti- esclusione di responsabilità al riguardo); **16.5** (diritto di Udine e Gorizia Fiere di sospendere la prestazione dei servizi); **17.2** (esclusione di responsabilità per macchine in azione); **18.1/18.2** (limitazioni alla pubblicità); **18.3** (diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere in ordine alla pubblicità); **20** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per danni causati da terzi o da eventi naturali); **21** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per il servizio di sorveglianza) **22.1-2** obbligo di assicurazione e assicurazione – esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere; **24.1** (limitazioni all'uso di apparecchi di ripresa); **24.2** (diritto di Udine e Gorizia Fiere ad una copia gratuita di ogni ripresa); **26.1** (orari di sgombero); **26.2** (diritto di ritenzione e privilegio); **26.4** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per i materiali lasciati nel quartiere – diritto di vendita); **27.2** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere circa il Catalogo Ufficiale); **28** (divieti in particolare di vendita, limitazioni della pubblicità); **29.1** (penale, inibizione dell'ingresso, sospensione o revoca della concessione degli spazi); **29.2** (obbligo di integrale pagamento); **30.1** (annullamento della manifestazione); **30.2** (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per annullamento, riduzione o sospensione della manifestazione); **31.1/31.2** (diritto di Udine e Gorizia Fiere di variare le norme del regolamento); **32.1** (termine di decadenza); **32.2** (improcedibilità delle azioni); **33** (forma scritta); **34.1** (elezione di domicilio); **34.2** (foro competente).



Data _____ Timbro e firma del Legale rappresentante _____